



## NOTA

### **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi**

L'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 al comma 1, lettera aa) pone, tra gli obblighi che fanno capo al datore di lavoro e/o al dirigente a ciò delegato quello di "comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" prevedendo, in caso di inadempienza una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.

L'INAIL, con la circolare n. 11 del 13 marzo u.s. ha precisato le indicazioni utili per adempiere a tale obbligo.

L'ente è stato, come di norma, estremamente chiaro e reputo non necessario inoltrarmi in illustrazioni che risulterebbero ridondanti e pleonastiche.

Mi pare, invece, utile richiamare l'attenzione su alcuni punti degli articoli da 47 a 52 del medesimo decreto.

A) Il secondo comma dell'articolo 47 ci dice che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è *eletto o designato*, in tutte le aziende, o unità produttive. Parrebbe che ciò sia un preciso onere che la norma impone ai soggetti cui si rivolge, i lavoratori, ma in effetti l'elezione dell'RLS *permane un loro diritto ed una loro facoltà*, non un loro obbligo.

Tanto è vero che il successivo comma 8 viene detto che nel caso i lavoratori non procedano alla sua elezione le funzioni di RLS sono esercitate dagli RLS territoriali o di sito produttivo, come meglio indicato nei successivi artt. 48 e 49.

Non solo, il testo prevede che a ciò si possa derogare in conseguenza di intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono autonomamente ulteriormente apportare variazioni a quanto previsto nella prima parte dello stesso comma 8.

Anche le modalità di elezione o designazione dell'RLS territoriale e di quello di sito produttivo vengono, dai successivi articoli 48 e 49, demandate a quanti pattuito in successivi accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Solo in mancanza di tali accordi è previsto che tali modalità di elezione o designazione siano individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'analisi di quanto sopra porta a concludere che come già avveniva nel periodo di vigenza del decreto 626/94, l'elezione/nomina dell'RLS non è in alcun modo onere del datore di lavoro e/o del dirigente.

B) Il decreto 81/08 ha stabilito che presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sia costituito il fondo che sia di sostegno alla piccola e media impresa ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità.



Il fondo è destinato, tra l'altro, a supportare economicamente a organismi paritetici <sup>1</sup> e gli RLS nella gestione dei compiti loro assegnati dal decreto, come, ad esempio:

- per i comitati paritetici comunicare i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale alle aziende ove i lavoratori non abbiano eletto o nominato al loro interno un RLS, comunicazione che sarà fatta, per conoscenza, anche agli organi di vigilanza territorialmente competenti,
- per gli RLS: svolgere i compiti loro assegnati, infatti costoro, ricevuta una formazione adeguata, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 50 sono tenuti a redigere una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo costituito presso l'INAIL.

E' da sottolineare che l'INAIL pone in rilievo come *"In sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009."*

Concludendo:

- nel caso i lavoratori non abbiano provveduto ad eleggere o nominare, alla data del 31 dicembre scorso, l'RLS il datore di lavoro la cui azienda è assicurata presso all'INAIL non deve effettuare alcuna comunicazione.

Con la conseguenza che l'azienda verrà iscritta al fondo di cui all'art. 52 del decreto 81/09 e verrà richiesto dall'INAIL un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva;

- nel caso al 31 dicembre l'RLS sia stato nominato il datore di lavoro è "tenuto" a comunicarne il nominativo (nei modi indicati dalla circolare) entro il 16 maggio prossimo [cfr. art. 18, comma 1, lettera aa)].

In caso ciò non avvenisse non solo l'azienda sarebbe chiamata a corrispondere il contributo di cui al punto precedente, ma il datore di lavoro e/o il dirigente a ciò delegato sarebbero soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500.

A conferma si riporta di seguito il modello predisposto dall'INAIL che prevede UNICAMENTE la possibilità dell'inserimento dei dati identificativi dell'azienda e dell'RLS e non quella di segnalare "NON ELETTO".

Infine: ad oggi non è noto quali siano gli organismi paritetici già costituiti e le modalità di elezione o designazione degli RLS territoriali e di quelli di sito produttivo che devono scaturire dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non solo: con l'attuale procedura sembra non emergano - salvo controlli incrociati fra le banche dati dei vari enti preposti - le aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate all'INAIL ove i dipendenti non abbiano eletto l'RLS, con la conseguenza che queste ultime non verrebbero iscritte al fondo previsto dall'articolo 52.

21 aprile 2009

*Ettore Bussi*

<sup>1</sup>

D.lgs 81/08, art. 2 "Definizioni", comma 1,

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

lett. ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;



Spett.le INAIL - Numero Fax 800.657.657  
**RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

D. Lgs n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lettera aa)

Compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO, con penna NERA, in modo chiaro e leggibile, un solo carattere per casella.



CODICE FISCALE DITTA

RAGIONE SOCIALE

CODICE CLIENTE INAIL

se la ditta non è soggetta a INAIL Inserire almeno uno dei seguenti codici:

MATRICOLA INPS



NUMERO REGISTRO IMPRESE CCIAA

CODICE IPSEMA

**UNITA' LOCALE**

PROGRESSIVO UNITA' LOCALE  CODICE PAT

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO  N

COMUNE

PROVINCIA  CAP

**RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA INIZIO INCARICO  /  /

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA INIZIO INCARICO  /  /

DATA DI PRESENTAZIONE

/  /

Firma del Responsabile

